



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 aprile 2007 (07.05)
(OR. EN)**

8927/07

**ACP 72
FIN 200
COAFR 144
RELEX 272
PESC 498**

NOTA PUNTO "I/A"

del:	gruppo ACP
in data:	27 aprile 2007
al:	COREPER

n. prop. Com:	8976/07
Oggetto:	Posizione comune che il Consiglio dell'UE dovrà adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE (25 maggio 2007) – Proposta di decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE al fine di consentire contributi bilaterali aggiuntivi, gestiti dalla Commissione, per la realizzazione degli obiettivi del Fondo per la pace in Africa

Il 27 aprile 2007 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta sull'argomento in oggetto. La proposta di decisione comune ACP/CE è basata sul punto 8 dell'Allegato I all'accordo di partenariato ACP/CE e apre la possibilità di contributi bilaterali aggiuntivi degli Stati membri per un'operazione specifica gestita dalla Commissione del Fondo per la pace in Africa fino all'entrata in vigore del 10 ° FES nel 2008.

Il Gruppo ACP ha esaminato la proposta nella riunione del 27 aprile 2007 e ha espresso il suo accordo di massima.

Si invita il Coreper a raccomandare al Consiglio di esprimere l'accordo politico sul testo che figura nell'allegato, quale posizione comune per il Consiglio dei ministri ACP-CE, e di includerlo nell'elenco dei punti A della sessione del 14/15 maggio 2007.¹

¹ Il testo (documento 8978/07) sarà come di consueto riveduto dai Giuristi/Linguisti prima dell'adozione da parte del Consiglio dei ministri ACP/CE.

Progetto

Decisione del Consiglio

sulla posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE al fine di consentire contributi bilaterali aggiuntivi, gestiti dalla Commissione, per la realizzazione degli obiettivi del Fondo per la pace in Africa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in appresso: "ACP"), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (in appresso: "Accordo ACP-CE")¹,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 3/2003 del Consiglio dei ministri ACP-CE dell'11 dicembre 2003² ha stabilito il necessario sostegno finanziario per l'istituzione di un Fondo per la pace in Africa.
- (2) Il Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 5 marzo 2007 ha riconosciuto che è necessario discutere urgentemente il finanziamento della missione dell'Unione africana in Darfur/Sudan (AMIS).

¹ GU L 287 del 28.10.2005.

² GU L 345 del 31.12.2003, pag. 108.

- (3) Le risorse stimate messe a disposizione dalla dotazione intra-ACP per la ricostituzione del Fondo per la pace in Africa fino all'entrata in vigore del 10° Fondo europeo di sviluppo (in appresso: "FES") non bastano per gestire la missione AMIS fino a tale data. Gli Stati membri hanno quindi espresso la loro disponibilità a fornire contributi bilaterali aggiuntivi. Tali contributi vanno convogliati nel Fondo per la pace in Africa e gestiti dalla Commissione al fine di migliorare il coordinamento e la sorveglianza dell'utilizzo dei fondi fino all'entrata in vigore del 10° FES.
- (4) La decisione 2005/446/CE del Consiglio del 30 maggio 2005 fissa al 31 dicembre 2007 la data oltre la quale i fondi del 9° FES non possono più essere impegnati³,

DECIDE:

Articolo unico

La Comunità propone di adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE la seguente posizione riguardo ai fondi bilaterali aggiuntivi degli Stati membri che verranno gestiti dalla Commissione sulla base del progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE figurante in allegato.

Modifiche secondarie del progetto di decisione possono essere concordate senza che il Consiglio debba adottare un'ulteriore decisione.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

³ GU L 156 del 18.6.2005.

Progetto

**Decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE
che consente contributi bilaterali aggiuntivi, gestiti dalla Commissione, per la
realizzazione degli obiettivi del Fondo per la pace in Africa**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in appresso: "ACP"), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (in appresso: "Accordo ACP-CE")¹, in particolare l'allegato I, punto 8,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 3/2003 del Consiglio dei ministri ACP-CE dell'11 dicembre 2003² ha stabilito il necessario sostegno finanziario per l'istituzione di un Fondo per la pace in Africa.
- (2) Il Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 5 marzo 2007 ha riconosciuto che è necessario discutere urgentemente il finanziamento della missione dell'Unione africana in Darfur/Sudan (AMIS).
- (3) Le risorse stimate messe a disposizione dalla dotazione intra-ACP per la ricostituzione del Fondo per la pace in Africa fino all'entrata in vigore del 10° Fondo europeo di sviluppo (in appresso: "FES") non bastano per gestire la missione AMIS fino a tale data. Gli Stati membri hanno quindi espresso la loro disponibilità a fornire contributi bilaterali aggiuntivi. Tali contributi vanno convogliati nel Fondo per la pace in Africa e gestiti dalla Commissione al fine di migliorare il coordinamento e la sorveglianza dell'utilizzo dei fondi fino all'entrata in vigore del 10° FES.

¹ GU L 209 dell'11.8.2005; GU L 287 del 28.10.2005.

² GU L 345 del 31.12.2003, pag. 108.

- (4) La decisione 2005/446/CE del Consiglio del 30 maggio 2005 fissa al 31 dicembre 2007 la data oltre la quale i fondi del 9° FES non possono più essere impegnati³.
- (5) Occorre pertanto stabilire la possibilità di contributi aggiuntivi da parte degli Stati membri dell'Unione europea, gestiti dalla Commissione, per la realizzazione degli obiettivi del Fondo per la pace in Africa.

DECIDE:

Articolo 1
Contributi volontari

Fino al 30 settembre 2007 ogni Stato membro dell'Unione europea può fornire alla Commissione contributi volontari aggiuntivi per la realizzazione degli obiettivi del Fondo per la pace in Africa a titolo del protocollo finanziario.

La Commissione è incaricata della gestione di tali contributi nel quadro del Fondo per la pace in Africa conformemente alle procedure del 9° Fondo europeo di sviluppo, salvo i disimpegni che verranno rimborsati agli Stati membri in proporzione ai rispettivi contributi aggiuntivi volontari.

Articolo 2
Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2007

Per il Consiglio dei ministri ACP-CE
Il Presidente

³ GU L 156 del 18.6.2005.